



COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/21 settembre 2010.

Pubblicato dal 29 settembre al 13 ottobre 2010.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 21 febbraio 2011.

Gordevio, 1. marzo 2011

INDICE

TITOLO I Generalità

Art. 1	Scopo	pagina 3
Art. 2	Natura	pagina 3
Art. 3	Campo d'applicazione	pagina 3
Art. 4	Beneficiari	pagina 3
Art. 5	Esclusioni	pagina 3
Art. 6	Unità di riferimento e limiti di reddito	pagina 3
Art. 7	Casi di rigore	pagina 3

TITOLO II Prestazioni

Art. 8	Contributo annuo massimo	pagina 4
Art. 9	Assistenza tra parenti	pagina 4

TITOLO III Procedura

Art. 10	Domanda	pagina 4
Art. 11	Obbligo di informazione	pagina 4
Art. 12	Restituzione	pagina 4

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 13	Competenze	pagina 5
Art. 14	Entrata in vigore	pagina 5

- Art. 1
Scopo
- Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere transitorio.
- Art. 2
Natura
- Le misure di sussidiamento contenute nel presente regolamento hanno carattere temporaneo.
- Art. 3
Campo
d'applicazione
- Il comune eroga prestazioni per eventi straordinari e altri bisogni puntuali nei limiti dei crediti a disposizione.
- Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
- Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
- È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla al municipio, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
- Art. 4
Beneficiari
- Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi, ai partner registrati con o senza figli e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:
- a) se è rispettato l'art. 6:
 - b) domicilio o dimora (permesso C o B) nel Comune da almeno 3 anni.
- Art. 5
Esclusioni
- Le prestazioni comunali non vengono erogate a:
- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
 - b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
 - c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo stato, dal comune o da altri enti pubblici o privati.
- Art. 6
Aventi diritto
- Possono inoltrare la richiesta di prestazioni comunali in ambito sociale le persone a beneficio dei sussidi cantonali per la cassa malati.
- Art. 7
Casi di rigore
- In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

TITOLO II Prestazioni

Art. 8
Contributo annuo massimo Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 2'000.– per le persone sole e a CHF 4'000.– per le unità di riferimento composte da due o più persone.

Di regola si effettua il pagamento direttamente al debitore.

Art. 9
Assistenza tra parenti Il municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 e seguenti del codice civile svizzero - CCS.

TITOLO III Procedura

Art. 10
Domanda La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al municipio, allegando:

- a) la decisione di diritto al sussidio cantonale per l'assicurazione cassa malati;
- b) i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le prestazioni richieste.

Art. 11
Obbligo di informazione Il richiedente di una prestazione è tenuto a dare ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

A richiesta l'interessato deve svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 12
Restituzione La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.

Il diritto di esigere la restituzione è prescritto dopo un anno in cui il municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 13
Competenza

Il municipio è competente per l'applicazione del presente regolamento, emana le necessarie disposizioni esecutive e incarica la commissione municipale sociale dell'esame e preavviso dei casi che sono presentati.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Art. 14
Entrata in vigore

Il municipio fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente autorità cantonale.

Sostituisce e annulla precedenti disposizioni e direttive dei comuni di Avegno e di Gordevio.

INTIMAZIONE

21 FEB. 2011

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

24 FEB 2011

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 27 settembre/8 ottobre 2010 del Municipio di Avegno Gordevio postulante l'approvazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14/21 settembre 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (datato 19 gennaio 2011);

ritenuto ciò a proposito del seguente articolo:

art. 12 cpv. 2 (Restituzione)

"Il diritto di esigere la restituzione è perente **prescritto** dopo un anno in cui il municipio o il servizio delegato ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione."

Trattasi di un termine di prescrizione (correzione effettuata d'ufficio);

considerato per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

d e c i d e :

1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del Comune di Avegno Gordevio ai sensi dei considerandi.
2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

3. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio;
- Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;
- Divisione degli interni, Segreteria;
- Sezione degli enti locali (4).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca